

Principi di diritto successorio

Introduzione

Quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di c.d. **“successione mortis causa”**. Per esempio, a seguito della morte di una persona proprietaria di una casa, occorre individuare, attraverso le regole che governano la “successione mortis causa”, a chi tale casa debba essere trasferita in proprietà. Pertanto, occorre partire fornendo una sommaria descrizione dei principi generali in materia di successioni, onde poi poter focalizzare l’attenzione su alcune costruzioni giuridiche che potrebbero servire a trasmettere in successione dei diritti patrimoniali, avendo di mira la salvaguardia di una persona con disabilità, specie se non autosufficiente. Già alcune prime e schematiche nozioni erano state pubblicate su “La Rosa Blu” di luglio 2006 (pag. 24).

Successione legittima (o per legge)

Si verifica quando una persona muore senza aver lasciato alcun valido testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione). In tali casi è la legge che stabilisce a chi, tra i prossimi congiunti, debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità (nel caso di testamento contenente disposizioni patrimoniali inerenti solo una parte del patrimonio, si attuerà la successione legittima per la restante parte). Si riporta, qui di seguito, una tabella ricognitiva circa le suddivisioni dell’asse ereditario in assenza di testamento.

TABELLA DEI SUCCESSORI LEGITTIMI

Coniuge	se concorre con più figli	1/3 dell’eredità
	se, in assenza di figli, concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del defunto, oppure con gli uni e con gli altri	2/3 dell’eredità
Un figlio	da soli	tutta l’eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell’eredità in parti uguali
Uno o più figli	da soli	tutta l’eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell’eredità in parti uguali
Genitori (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l’eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori sarà a lui devoluta tutta l’eredità
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell’eredità

	se concorrono con fratelli e sorelle	l'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma i genitori (o quello di essi che succede) è assicurato un minimo (la metà dell'eredità)
Ascendenti (succedono solo in assenza dei figli e di genitori del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna. Gli ascendenti di grado più vicino (es. nonni) escludono quelli di grado più lontano (es. bisnonni)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il fratello e sorelle	spetta agli ascendenti la quota che sarebbe spettata al genitore superstite.
	se concorrono contemporaneamente con il coniuge e con i fratelli e le sorelle	gli ascendenti ed i fratelli e sorelle del defunto si dividono la quota di 1/3 dell'eredità. Agli ascendenti è, però, assicurato un minimo (1/4 dell'eredità)
Fratelli e sorelle (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre, ma di diverso padre, oppure figli dello stesso padre, ma di diversa madre) conseguono la metà di quanto conseguono i figli germani (figli degli stessi genitori)
	se concorrono con i genitori	l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto ad almeno la metà dell'eredità. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere, la quota che sarebbe loro spettata si devolve agli ascendenti (se, ovviamente, ci sono)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità

	se concorrono con il coniuge e con gli ascendenti	fratelli, sorelle e ascendenti si dividono la quota di 1/3 dell'eredità, ma agli ascendenti è riservato almeno ¼ della stessa
--	---	---

** Solo nel caso in cui non vi siano né figli, né coniuge, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro ascendenti, sono chiamati a succedere i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari grado).*

Entro il termine di **6 mesi dal decesso**, gli eredi devono presentare all'Ufficio del Registro del luogo dove era stabilito l'ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l'elencazione di tutto ciò che compone l'eredità. E' sempre fatta salva la facoltà di rinuncia all'eredità, da attuarsi con dichiarazione innanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto). **N.B.** Nella successione legittima non si tiene conto di eventuali condizioni di disabilità dei chiamati all'eredità.

Successione testamentaria

Si verifica quando la persona deceduta (c.d. "de cuius") aveva nel corso della sua vita redatto un **valido testamento**, contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale. **N.B.** Tra le disposizioni non patrimoniali può includersi anche la designazione di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno per il proprio figlio con disabilità.

Forme del testamento

Il testamento può essere olografo, segreto, in forma pubblica. E' detto **olografo** il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione. E' detto **segreto** il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata (o da sigillare) ad un notaio, che ricevutolo, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore. Tale testamento dà la possibilità di tenere segreto il contenuto del testamento, assicurando però la certezza della data e l'intangibilità dello stesso, in quanto in custodia del notaio. E' detto **pubblico** il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi a due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere o scrivere o è sordomuto) e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto dal medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso. Purtroppo, però, in tale forma testamentaria viene meno il carattere della segretezza.

Contenuto del testamento

Il "de cuius" può nominare nel testamento uno o più **eredi** e uno o più **legatari**. Gli eredi subentrano in tutti o in una parte dei rapporti giuridici trasmissibili che facevano capo al "de cuius", acquisendo la sua stessa posizione giuridica e, quindi, rimanendo vincolati anche per i debiti e gli oneri gravanti su quei rapporti giuridici cui sono succeduti, anche se superiori a quanto ereditato. E' comunque fatta salva la possibilità di

accettare l'eredità con **"beneficio d'inventario"**, rispondendo così delle passività ereditarie solo nei limiti di quanto ereditato in attivo. I legatari, invece, sono coloro che entrano in un determinato e specifico rapporto giuridico rientrante nel patrimonio del "de cuius" e rispondono con il loro patrimonio di eventuali passività fino e solo alla concorrenza del valore del legato. Tra l'altro, nel testamento si può disporre:

1) **un onere testamentario in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che l'erede abbia l'obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità. Qualora l'onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l'ipotesi di non ottemperanza dell'obbligo, l'onere vedrebbe risolta la disposizione testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituito), su cui graverebbe nuovamente l'obbligo di adempimento dell'onere.

2) **un diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità**. Con tale previsione il testatore stabilisce che all'erede con disabilità spetti l'usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all'altro erede la nuda proprietà. Attraverso tale costruzione giuridica si assicurerebbe alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, assicurando all'altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell'usufruttuario con disabilità.

3) **una maggiorazione della quota ereditaria per una persona con disabilità**. Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che, semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l'attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura e sostegno. Pertanto, si potrebbe avere un testamento in cui si avesse come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del "de cuius" o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

Successione necessaria

In ogni caso, tali disposizioni testamentarie non possono ledere le cc.dd. **"quote di riserva"**, quote minime dell'asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del "de cuius": figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). Infatti, qualora al momento dell'apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull'asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed eventualmente ridotta l'entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari). Qui di seguito, si propone la tabella contenente i parenti più prossimi e le quote di riserva spettanti loro.

TABELLA DEI LEGITTIMARI

Un figlio	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con il coniuge	1/3 dell'eredità
Uno o più figli	da soli	2/3 dell'eredità da dividere in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	1/2 dell'eredità in parti uguali

Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo	1/2 dell'eredità
	se concorre con un figlio	1/3 dell'eredità
	se concorre con più figli	1/4 dell'eredità
	se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	1/2 dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/4 dell'eredità